



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Direzione Contenuti Audiovisivi

Prot. n. DDA/0000227 del 02/02/2018

Comunicazione di avvio del procedimento istruttorio relativo all'istanza DDA/1368, ai sensi del combinato disposto dell'art. 7 del Regolamento allegato alla delibera n. 680/13/CONS e dell'art. 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241. (Procedimento n. 704/DDA/GDS)

Con istanza DDA/1368, pervenuta in data 1 febbraio 2018 (prot. n. DDA/0000211), è stata segnalata dalla FAPAV (Federazione per la Tutela dei Contenuti Audiovisivi e Multimediali), in qualità di soggetto legittimato, giusta delega della società Rai Cinema S.p.A., la presenza, sul sito *internet* <http://www.guardarefilm.zone>, in presunta violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633, della seguente opera di carattere audiovisivo:

- “Beata ignoranza”, alla pagina *internet* <omissis>

L'istante dichiara, altresì, che: “L'analisi del sito ha rilevato la presenza di numerose altre opere di titolarità degli Associati FAPAV, evidenziando dunque il carattere di massività del sito segnalato. Il sito [guardarefilm.zone](http://www.guardarefilm.zone) è presumibilmente un alias di [guardarefilm.gratis](http://www.guardarefilm.gratis), già segnalato ad AGCOM da FAPAV con l'istanza DDA/1294, (...) il sito risulta uguale nel layout grafico e nella struttura degli URL delle singole pagine e permane sul sito l'opera segnalata nella precedente istanza”.

Dalle verifiche condotte sul sito oggetto dell'istanza risulta accessibile, alla pagina *internet* sopra indicata, la riproduzione dell'opera audiovisiva sopra riportata e la stessa appare diffusa in presunta violazione degli artt. 2, comma 1, n. 6), 12, 13, 16 e 78-ter, lett. a) e d), della citata legge n. 633/41.

Dalle suddette verifiche risulta, inoltre, quanto segue:

- il nome a dominio risulta registrato dalla società NameCheap, Inc. il cui indirizzo di posta elettronica è abuse@namecheap.com, per conto della società WhoisGuard Protected, specializzata nella fornitura di servizi di anonimato in rete attraverso sistemi di mascheramento dei dati dell'utente, con sede legale in Panama; gli indirizzi di posta elettronica indicati sono legal@whoisguard.com e 510acb951b89479db1b4cf82cd8a6f0b.protect@whoisguard.com;
- i servizi di *hosting* risultano verosimilmente afferenti alla società Cloudflare Inc., con sede in 665 3rd Street, 94107 San Francisco, CA, Stati Uniti d'America, il cui indirizzo di posta elettronica è abuse@cloudflare.com; alla medesima società



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Direzione Contenuti Audiovisivi

sono riconducibili anche i server impiegati, che risultano localizzati a Phoenix, Arizona, Stati Uniti d'America;

La scrivente Direzione ritiene che la predetta istanza non risulti irricevibile, improcedibile, inammissibile, né manifestamente infondata e che sussistano pertanto i presupposti per l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 6, comma 7, del Regolamento. Inoltre, si rileva che *alias* dello stesso sito era già stato oggetto di precedente decisione di inibizione dell'accesso da parte dell'Autorità con delibera n. 274/17/CSP e tale elemento valutato unitamente alla circostanza che l'istanza DDA/1368 è stata presentata da un'associazione di cui all'articolo 1, comma 1, lett. u) del Regolamento giustifica l'applicazione dei termini abbreviati di cui all'articolo 9 del Regolamento.

Si comunica che, ai sensi dell'art. 7, commi 2 e 3, del richiamato Regolamento, i destinatari della presente comunicazione e, considerata la localizzazione estera dei server, i prestatori di servizi che forniscono, ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, l'accesso al menzionato sito *internet* da parte degli utenti mediante richieste di connessione alla rete *internet* provenienti dal territorio italiano, possono adeguarsi spontaneamente alla richiesta del soggetto istante, inibendo l'accesso alle opere oggetto dell'istanza e dandone contestualmente comunicazione all'Ufficio diritti digitali della scrivente Direzione all'indirizzo PEC dda@cert.agcom.it, la quale disporrà, in tal caso, l'archiviazione del procedimento in via amministrativa.

Si precisa che la presente comunicazione di avvio del procedimento istruttorio non dà luogo agli obblighi di cui all'art. 17, comma 3, del decreto legislativo n. 70/2003.

Si fa presente che eventuali controdeduzioni relative alla contestata violazione potranno essere trasmesse all'Ufficio diritti digitali della scrivente Direzione, all'attenzione della dott.ssa Giovanna De Sanctis, funzionario responsabile del procedimento, mediante invio via PEC all'indirizzo dda@cert.agcom.it, indicando nell'oggetto il numero di istanza “**DDA/1368**”, entro il termine di **tre giorni lavorativi** dalla pubblicazione sul sito www.agcom.it della presente comunicazione di avvio, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. b), del Regolamento.

Il termine di conclusione del presente procedimento è di **dodici giorni lavorativi**, decorrenti dalla data di ricezione dell'istanza DDA/1368, come stabilito dall'art. 9, comma 1, lett. d), del Regolamento. Il procedimento dovrà dunque concludersi entro **il 19 febbraio 2018**.

Come previsto dall'art. 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si procede alla pubblicazione della presente comunicazione di avvio del procedimento istruttorio sul sito *internet* dell'Autorità www.agcom.it in ragione dell'elevato numero di destinatari che rende particolarmente gravosa la comunicazione personale.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Direzione Contenuti Audiovisivi

IL DIRETTORE

Benedetta Alessia Liberatore